

R.G.n. 18250/2011

SENTENZA N. 10289/2011
REPERTORIO N.

13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

10289

SEZIONE 5a CIVILE così composta:

Dott. Francesco MALASPINA PRESIDENTE rel.

Dott. Andrea BORRELLI GIUDICE

Dott. Caterina APOSTOLITI GIUDICE

AVV. LANGIOLINI (PROVA IN ROL)
TRIBUNALE DI MILANO
IL CANCELLIERE
- 8 AGO. 2011
RICHIESTA N. A. QUARANTA
COPIA CONFORME
CON-SENZA URGENZA
APPLICATE MARCHE PER DIRITTI
Euro

a scioglimento della riserva assunta all'udienza camerale del 26.05.2011 ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Con ricorso depositato l'11 maggio 2011 CSTDG - Centro Studi di Terapia della Gestalt - e altri hanno impugnato ex artt. 17/19 della L. n. 56 del 1989 le deliberazioni dell'Ord.Psic.Lombardia del 30.09.2010 n. 257/10 (il cui verbale risulta approvato il 13.01.11) e 28.10.10 n. 304 (il cui verbale risulta approvato il 25 novembre 2010).

Con la prima delibera del 30 settembre 2010 n. 257/10 (doc.1), " il Consiglio dell'Ordine degli psicologi della Lombardia ha deliberato di "voler ribadire l'applicabilità dell'art. 21 del Codice deontologico". Successivamente, con la deliberazione del 28 ottobre 2010 n. 304 (doc.2), il Consiglio dell'Ordine ha ulteriormente previsto: "la piena applicabilità in sede disciplinare dell'articolo 21 del Codice deontologico, rilevando contestualmente le gravi conseguenze

che deriverebbero in via di principio dalla sua mancata applicazione; l'importanza e la centralità dell'articolo 21, considerata la necessità di sottolineare i pericoli sul piano della salute individuale e collettiva derivanti dalla somministrazione di strumenti e tecniche psicologiche da parte di non psicologi; la necessità di tenere riservato l'atto di somministrazione di qualunque genere di test e del colloquio psicologico come strumento essenziale alla prassi psicologica; - la necessità di definire, in sede nazionale ed in subordine regionale, gli "atti tipici" dello psicologo al fine di dirimere questioni riguardanti la natura degli strumenti il cui uso deve essere mantenuto riservato". L'impugnazione riguarda solo quella parte delle deliberazioni dell'Ordine in cui esse, oltre a sancirne l'importanza e la centralità, sanciscono la piena applicabilità in sede disciplinare dell'art.21 del Codice Deontologico.

I ricorrenti hanno chiesto che fosse accertata la nullità/illegittimità delle deliberazioni con conseguente declaratoria di inefficacia o annullamento delle stesse, in forza delle prospettazioni qui di seguito riportate.

I ricorrenti hanno premesso che l'art. 21 del Codice deontologico, a cui si riferiscono le deliberazioni impugnate vieta a psicologi (e psicoterapeuti) professionalmente abilitati ed iscritti nell'apposito albo, di "insegnare l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche", facendo solo "Salvo l'insegnamento agli studenti del corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti, ed agli specializzandi in materie psicologiche";

I ricorrenti hanno rilevato che la circolare esplicativa dell'Ordine nazionale del 16 maggio 1998 ha statuito che la proibizione risultante dall'art. 21 del Codice

cit. fosse da intendere solo nel senso che "lo psicologo non deve diffondere a soggetti che non ne abbiano titolo giuridico per l'utilizzazione professionale (...) l'uso di quegli strumenti specifici della professione che se utilizzati da tali soggetti rischiano di arrecare danno ai potenziali pazienti o, se conosciuti presso il pubblico, possono perdere validità ed efficacia";

i ricorrenti hanno lamentato che con le delibere impugnate l'Ordine degli Psicologi della Lombardia abbia voluto ripristinare la "piena applicabilità" dell'art. 21 del Cod. deontologico in sede disciplinare, ad oltre dieci anni di distanza dalla circolare ("sedicente provvisoria") del 16 maggio 1998, riaffermando il divieto per gli psicologi professionisti anche solo di "insegnare" conoscenze e sapere acquisito in funzione dell'esercizio professionale a chi psicologo professionista non sia e non voglia diventare, con conseguente grave lesione della libertà di insegnamento degli psicologi professionisti (e degli psicoterapeuti), e grave danno alle scuole che, impiegando per l'insegnamento psicologi professionisti, si rivolgono non solo a professionisti abilitati o aspiranti alla professione psicologica, ma anche ad altre persone, a cui l'avere conoscenza scientifica e tecnica della psicologia sia utile per l'esercizio di altre e differenti professioni, oppure solo come elemento di arricchimento culturale;

i ricorrenti (sul presupposto che a norma dell'art. 1 della l. 18 febbraio 1989 n. 56, la "professione di psicologo" (per il cui esercizio occorre l'abilitazione professionale e l'iscrizione nell'apposito albo - art. 2): "comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito"; e che pertanto oggetto della professione riservata di psicologo non è già l'acquisizione, il

possesso o anche conseguentemente la divulgazione di conoscenze psicologiche, ma l'impiego di dette conoscenze per l'effettuazione di atti concernenti "la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico"), hanno delineato un'interpretazione del disposto legislativo sull'ambito riservato della professione di psicologo - peraltro corrispondente a quel che accade per la generalità delle professioni riservate a professionisti specificamente abilitati o iscritti in appositi albi od elenchi - secondo la quale il professionista psicologo, abilitato ed iscritto all'albo, sino a quando si limita ad insegnare o diffondere, anche solo ad utenti o esercenti altre e differenti professioni, quale sia l' "uso" scientificamente e tecnicamente attendibile "degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione- riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico", non violerebbe affatto la fede pubblica, posto che si limiterebbe ad indicare all'utente medesimo che cosa può attendersi dalla buona pratica della psicologia ovvero a segnalare al titolare di altre e diverse professioni quali atti tipici della medesima professione psicologica gli sono preclusi.

Quando viceversa il professionista psicologo, anche solo nell'esercizio di "attività di sperimentazione, ricerca e didattica" da lui svolte, sollecita o tollera l'ingerenza di soggetti non abilitati ne "l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico" - come ad es. è accaduto con l'approntamento e la somministrazione di "profili psicologici" ad opera di soggetto non abilitato nel caso deciso da Cass.Pen.Sez.VI, 5.6.2006,n.22274 - all'evidenza il professionista psicologo stesso coopera alla lesione della fede pubblica; poiché il professionista abilitato, in simili casi, coopererebbe a che un terzo estraneo, carpando la buona fede dell'utente, subisca atti tipici della professione da un non competente.

I ricorrenti hanno censurato pertanto la legittimità dell'interpretazione propugnata dall'Ordine con le delibere impugnate secondo cui l'art. 21 del Codice deontologico comporta per lo psicologo professionista il divieto di "insegnare l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo", con l'effetto che lo psicologo professionista non verrebbe sanzionato disciplinarmente solo quando permetta o presti aiuto affinché altri, non abilitati, si dedichino a tracciare "profili psicologici" o a somministrare "test" o "colloqui psicologici"; ma verrebbe sanzionato anche quando, e solo, si limiti ad "insegnare" come i "profili", i "test" o i colloqui psicologici" debbono essere condotti secondo la scienza e le tecniche della psicologia.

I ricorrenti hanno osservato come la tutela della fede pubblica sia garantita quando i divieti siano volti a scongiurare che gli utenti possano riporre fiducia verso chi non è competente e qualificato all'esercizio professionale; e hanno sostenuto che per lo stesso motivo di tutela della fede simili divieti non possono mai inficiare la libertà del professionista abilitato di "insegnare", e diffondere a chiunque le conoscenze scientifiche e tecniche inerenti all'uso" degli strumenti della professione anche necessarie al compimento di "atti tipici", giacché la diffusione della conoscenza tecnica e scientifica anche attinente ai modi di effettuazione di "atti tipici" di una professione protetta e dunque l' "insegnamento" fatto dal professionista abilitato non possono che giovare, in quanto tali alla tutela della fede pubblica, offrendo la migliore consapevolezza, al terzo estraneo-magari esercente una professione contigua o al semplice utente, delle prestazioni e dei compiti che essi possono attendersi di veder convenientemente assolti come a lui riservati, unicamente dal professionista abilitato medesimo.

Ciò premesso i ricorrenti hanno censurato la riaffermazione del divieto di

"insegnamento" delle conoscenze scientifiche e tecniche relative alle modalità di effettuazione degli "atti tipici", che non avrebbe giustificazione alcuna e, oltre ad ingiustificatamente mutilare la libertà dell'insegnamento, per gli insegnanti e le scuole, sarebbe addirittura pericoloso sul terreno della tutela della fede pubblica (non foss'altro giacché proprio "allievi privi dell'abilitazione alla professione di Psicologo e/o Medico chirurgo", hanno bisogno più di altri di essere resi edotti su forma e sostanza, scientifica e tecnica, degli "atti tipici" della professione di psicologo (e psicoterapeuta) per evitare di ingerirsi in essi, anche inavvertitamente e per pura ignoranza del loro significato): in buona sostanza, la "piena applicabilità" dell'art. 21 del Codice deontologico in via disciplinare varrebbe ad impedire a psicologi abilitati ed iscritti all'albo anche solo di "insegnare", e quindi anche solo trasmettere le conoscenze, scientifiche e tecniche acquisite per l'effettuazione degli "atti tipici" della propria professione a chi non sia parimenti abilitato (con l'unica eccezione de "l'insegnamento agli studenti del corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti ed agli specializzandi in materie psicologiche"); e ciò per converso, impedirebbe l'utilizzo come insegnanti di psicologi professionisti a tutte le scuole le quali, vogliano rendere edotti i propri allievi su come il lavoro dello psicologo (o psicoterapeuta) abbia da svolgersi.

Infine, i ricorrenti sottolineano il fatto che le deliberazioni sarebbero state dettate dal timore di non riuscire a scongiurare con altri mezzi pratiche di esercizio abusivo della professione di psicologo e soprattutto dalla necessità di regolamentare "la formazione in counseling", quale "prassi difficilmente distinguibile dal sostegno o dalla consulenza psicologica".

I "counselor", che rivendicano la loro veste di cultori di una professione attualmente non regolamentata, per parte loro dichiarano, anche attraverso loro

associazioni di categoria come gli intervenienti AssoCounseling e Comitato dei counselors della Lombardia, di intervenire su "difficoltà relative a processi evolutivi, fasi di cambiamento e stati di crisi", senza effettuare atti tipici della professione di psicologo, con il fine di "orientare, sostenere e sviluppare i punti di forza della persona, promuovendone le capacità di scelta, di cambiamento e di autodeterminazione"; e ciò sul presupposto che, quando il counseling "diventi "psicologico", "prevedendo tra l'altro la diagnosi psicologica, l'orientamento, la prevenzione, il sostegno, la riabilitazione, è un'attività di esclusiva competenza del ruolo professionale dello psicologo".

I ricorrenti sottolineano che, come si desume dalle deliberazioni impugnate lo stesso Ordine degli psicologi ammette l'esigenza di meglio "definire (...) gli "atti tipici" dello psicologo al fine di dirimere questioni riguardanti la natura degli strumenti il cui uso deve essere mantenuto riservato", e censurano la volontà dell'Ordine degli psicologi di prevenire il manifestarsi di eventuali zone grigie tra la professione legalmente protetta dello psicologo ed altre professioni non regolamentate (tra cui il "counseling" ma anche, ad es., la mediazione familiare), mediante la proibizione ai propri iscritti dell' "insegnamento" delle conoscenze scientifiche e tecniche utili all'esercizio professionale, senza considerare che l'attività di insegnamento che gli psicologi possono offrire nell'ambito della formazione del counselor si caratterizza anche nella divulgazione e nel chiarimenti degli esatti confini delle competenze professionali degli psicologi, con connessa esplicazione di quali siano gli atti tipici e riservati della professione.

Così riassunti i temi di indagine proposti dai ricorrenti vanno esaminati i diversi profili di inammissibilità sollevati dal resistente Ordine degli psicologi della Lombardia: pur non potendosi escludere del tutto la

censura circa la carenza dei presupposti ex art. 17 della legge 56/89 stante l'assenza di un provvedimento nei confronti di un soggetto identificato e la natura meramente assertiva delle deliberazioni impugnate, prive di carattere oggettivamente definitivo, deve comunque ritenersi la sussistenza di un interesse all'impugnazione delle delibere in questione sul presupposto che, una volta sancita la scorrettezza deontologica dell'insegnamento della tecnica psicologica a soggetti che non abbiano titolo per l'abilitazione professionale, la prestazione continua e reiterata di siffatto insegnamento comporterebbe per lo psicologo professionista sanzioni fino alla radiazione (art. 26 legge 56/89).

Sotto questo profilo deve convenirsi con la difesa dei ricorrenti, laddove individua in detta evenienza l'interesse direttamente e immediatamente leso dalle delibere impugnate. Va rigettata l'eccezione relativa alla irricevibilità dei ricorsi, non essendo previsto dalla legge alcun termine di decadenza decorrente dall'approvazione delle delibere.

Va invece accolta l'eccezione svolta dal resistente circa il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti che non sono iscritti all'albo degli psicologi della Lombardia e pertanto non hanno alcuna posizione soggettiva da tutelare neppure astrattamente: e ciò vale in particolare per il dottor Riccardo Zerbetto, il dottor Rolando Ciofi, il CSTG Centro Studi di Terapia della Gestalt, con sede in Siena; Associazione SHINUI Centro di consulenza della relazione con sede in Bergamo; Mo.Pi (movimento psicologi indipendenti) con sede in Firenze, *nonché le associazioni interverenti.*

Prima di passare all'esame del merito, va rigettata l'eccezione sollevata dai ricorrenti di incompetenza dell'ordine regionale lombardo, non

potendosi contestare che spetta agli ordini territoriali la competenza in relazione a determinate attribuzioni, che sono fissate dalla legge (articolo 12. 2- in particolare l'Ordine Territoriale: (lett. d) "cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione"; (lett. h) "vigila per la tutela professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione"), senza sottacere che nella fattispecie non si rinviene la formulazione di una regola deontologica, ma di una semplice valutazione sul contenuto di una di esse.

Venendo al merito, il nucleo essenziale su cui si controverte è l'applicazione per via disciplinare dell'articolo 21 del codice deontologico: secondo la prospettazione dei ricorrenti, tale applicazione violerebbe la libertà del professionista abilitato di insegnare le conoscenze, inerenti all'uso degli strumenti della professione, posto che la diffusione di tali conoscenze non contrasterebbe ma anzi gioverebbe alla fede pubblica "offrendo la migliore consapevolezza ai terzi estranei, magari esercenti una professione contigua, delle prestazioni e dei compiti che essi possono attendersi di vedere convenientemente assolti, come a lui riservati, unicamente dal professionista abilitato medesimo".

Siffatta prospettazione si fonda sull'ambigua distinzione tra l'insegnamento della conoscenza e l'insegnamento dell'uso degli strumenti, per sostenere strumentalmente la legittimità della prima (la conoscenza) onde derivarne la legittimità anche del secondo (l'uso).

È evidente il paralogismo, non potendosi revocare in dubbio che gli "atti tipici" della professione di psicologo, come individuati dalla L. n. 56 del 1989 che li ricomprende nella categoria di "prevenzione", "diagnosi", "attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico", o per la ulteriore scansione

che ne dà l'Ordine professionale, in termini di "profili", "test" o "colloqui" psicologici o altro, non possono essere considerati mai mere manifestazioni o trasmissioni di pensiero scientifico o tecnico, ma sono naturalmente destinati a estrinsecarsi in prestazioni verso una pluralità di utenti.

Questa necessaria riconduzione degli "atti tipici" della professione dello psicologo ad atti concreti di prestazione, rende ragione dei limiti all'insegnamento (come tale libero in quanto manifestazione del pensiero) dell'uso degli strumenti di conoscenza necessari a rendere le sopra identificate prestazioni, volte a soddisfare bisogni collettivi rilevanti per l'interesse generale della comunità, a garanzia delle capacità tecniche morali occorrenti per il retto esercizio della professione anche ai fini dell'"abilitazione" di cui all'art. 33 Cost. : è incontrovertibile che eventuali compromissioni del diritto di insegnamento possono essere normativamente determinate per superiori esigenze costituzionali quali quelle di tutela della salute pubblica, in un settore di pregnante rilievo emotivo in continua evoluzione, con l'esigenza connessa di prevedere meccanismi che consentano una costante verifica delle metodiche validate dalla comunità scientifica in un dato momento storico.

Al riguardo, le delibere impugnate, come sottolineato dalla difesa del resistente, si "limitano a enunciazioni di principio caratterizzate, come riconosciuto già in sede deliberativa (doc.4), da rilievi di "ovvietà": sottotesto e ragione delle due delibere è la ri-affermazione del principio che non è corretto formare psicoterapeuti per i quali è previsto un lungo, impegnativo e costoso percorso, e contemporaneamente, consentire la formazione e l'ingresso nel mercato dei cd. "counselor" che tale percorso non rispettano" (sottolinea ancora il resistente che "i counselor possono essere sprovvisti di laurea, non devono sostenere alcun esame di Stato, non sono

regolati da alcuna legge nazionale o regionale, in larga parte sono "formati" (verbo a caso) tramite corsi che prevedono l'impegno di qualche centinaio di ore", laddove per la formazione dello psicologo "in base alla L. 56/89 è richiesta una laurea quinquennale in Psicologia, seguita dall' esame di Stato, da un corso post universitario quadriennale. A questo va aggiunto il costo e il tempo dell' analisi e della supervisione").

Proprio sotto questo profilo non può essere contestata la legittimità delle delibere essendosi limitato, nella propria responsabilità, l'Ordine degli Psicologi, a ribadire l'esigenza di una regola deontologica quale l'art. 21, che disciplinando l'insegnamento dell' uso degli strumenti conoscitivi ha sancito come tale uso spetti alle persone iscritte alla professione e non agli estranei, in un'ottica di duplice tutela dell'utenza: tutela da soggetti non qualificati che possono utilizzare imprudentemente strumenti riservati alla professione di psicologo arrecando danno; tutela dell'efficacia della terapia a vantaggio dell'utenza.

E poiché l'art. 1.1. della L.56/89 stabilisce che "la professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento " deve convenirsi con la difesa del resistente che l'insegnamento dell'uso degli strumenti a persone estranee equivale in tutto e per tutto a facilitare l'esercizio abusivo della professione, ciò che la legge e il codice deontologico (art. 9) tutelano direttamente prescrivendo comportamenti attivi per impedirlo.

Sarebbe davvero grave se si insegnasse ai terzi l'uso degli strumenti conoscitivi, in un ambito professionale come quello riservato allo Psicologo che richiede, se possibile, una sensibilità ancora maggiore,

trattandosi della personalità di ciascun individuo e la necessità di un lavoro di ristrutturazione dell'intimo e di riorganizzazione del sistema cognitivo-emotivo..

Alla luce delle considerazioni che precedono, è certamente infondata la richiesta formulata dai ricorrenti di accertare "la nullità o illegittimità" ovvero "l'inefficacia o l'annullamento" di una frase di un Ordine Territoriale che afferma la piena applicabilità di un articolo del codice deontologico e rileva contestualmente le gravi conseguenze che deriverebbero in via di principio dalla sua disapplicazione, con la conseguente introduzione in una professione non regolamentata (quale quella del counseling) della possibilità di esercitare l'attività degli psicologi e degli psicoterapeuti, rimuovendo lo spartiacque tra atti tipici della professione e atti riferibili a tutti, e cancellando la riserva che è data dalla legge agli psicologi per la loro valenza sociale, con l'imposizione dei requisiti personali previsti dalla legge stessa.

Al riguardo non può essere contestato che la difesa della qualità della professione degli psicologi si basa anche sul fatto che non deve essere divulgato l'uso degli strumenti conoscitivi, e cioè i test psicologici concretamente somministrati per non pregiudicarne la validità: il che costituisce il nucleo essenziale delle delibere impegnate, in conformità alla prescrizione del Codice deontologico.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate (equitativamente in assenza di nota spese) in dispositivo.

PQM

Il collegio così provvede:

Dichiara la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti e delle associazioni intervenute, come indicato in parte motiva;

rigetta il ricorso;

condanna ricorrenti ed intervenuti, in via tra loro solidale, a rifondere al resistente ordine degli Psicologi della Lombardia le spese del procedimento, equitativamente liquidate in euro 1.500,00 per diritti ed euro 3.500,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26.05.2011

Il Presidente estensore


IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Domenica ARENA

TRIBUNALE DI MILANO
5^a Sezione Civile
PUBBLICATO OGGI
02 AGO. 2011
IL CANCELLIERE


IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Domenica ARENA